



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Denuncia per furto: le indagini e il procedimento giudiziario

Autore: Redazione | 28/06/2021



Le indagini dirette alla ricerca del colpevole e il procedimento giudiziario diretto a punire l'autore del reato.

Ti sei mai trovato davanti alla cassa di un supermercato rendendoti conto che ti avevano rubato il portafoglio? Hai vissuto la terribile esperienza di rientrare dalle

vacanze estive e trovare la casa svaligiata? Quante volte avrai sentito parlare di controlli mirati a contrastare gli allacci abusivi alla corrente elettrica. Si tratta di situazioni molto frequenti e tutte riconducibili al **reato di furto**.

Quando si subisce un furto, il primo passo da compiere è quello di rivolgersi alle forze di polizia per denunciare l'accaduto, ma **cosa succede dopo una denuncia per furto?** Dopo la denuncia, le Forze di polizia avviano delle indagini o trasmettono la denuncia con pec alla Procura della Repubblica per essere delegati allo svolgimento delle indagini dalle quali prenderà avvio un procedimento penale con una serie di variabili. Cerchiamo di capire insieme cosa accade.

La definizione di furto

Il reato di furto rientra tra i crimini più diffusi, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo e ciò dipende soprattutto dalla semplicità con cui può essere commesso. Tuttavia, non deve essere trascurata la presenza di diversi fattori in grado di influenzarne la diffusione, quali ad esempio, il contesto socio-culturale, il grado di povertà, il livello di omertà, il tasso di disoccupazione, etc. Una maggiore incidenza di furti si registra certamente in quelle zone caratterizzate da profonde ferite culturali, economiche e sociali, si pensi ai territori in cui è presente un alto **tasso di criminalità**.

Il **furto** può essere definito come il reato commesso da «Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri» **[1]**. La cosa mobile altrui cui fa riferimento la norma appena citata può essere un cellulare, un motorino, una borsa, un anello e comunque qualsiasi altro oggetto che abbia un valore economico e dal quale il ladro possa ricavare del denaro.

Le diverse tipologie di furto

Esistono diverse **tipologie di furto**, in quanto la modalità con cui si pone in essere la condotta di appropriazione non è sempre identica, infatti, il furto può essere:

- **semplice**, come rubare un vestito in negozio;
- **in abitazione**, quando viene eseguito nella casa di proprietà altrui;

- **con strappo**, se si sottrae l'oggetto indosso a chi lo porta; l'esempio emblematico è quello del ladro che ruba la borsa ad una donna dalla moto e poi scappa;
- **con scasso**, quando il ladro deve esercitare una certa forza sul bene per rubarla, ad esempio, per scassinare una cassaforte.

In linea generale, si parla di furto aggravato nel caso in cui il reato sia particolarmente grave poiché il ladro agisce in alcuni dei modi individuati dalla stessa legge **[2]**, ossia con violenza sulle persone, sui mezzi pubblici, con sequestro di una persona, con l'uso di armi, con la violazione del domicilio altrui, col concorso di tre o più persone. Sono ipotesi di **furto aggravato** ad esempio, il furto di motorino sottoposto a sequestro oppure il furto commesso davanti ad un ufficio postale o ad un istituto bancario sulla vittima che ha prelevato del denaro poco prima.

Cosa succede dopo la denuncia per furto?

In base alle modalità con cui viene commesso il furto, si possono intraprendere diverse iniziative: nel caso di furto semplice deve essere la parte derubata a presentare **querela**, mentre negli altri casi la parte presenta una **denuncia** oppure saranno direttamente le forze dell'ordine a procedere d'ufficio (polizia o carabinieri possono agire di loro iniziativa per far punire il colpevole).

La **vittima del reato di furto** o una terza persona a conoscenza del fatto di reato, può sporgere denuncia recandosi presso una qualsiasi Stazione dei Carabinieri o un qualunque Commissariato di Polizia.

La **denuncia**, ricordiamolo, è l'atto con il quale una persona porta a conoscenza dell'autorità competente un reato procedibile d'ufficio (in questo caso, il reato di furto); può essere presentata per iscritto o in forma orale, in quest'ultima ipotesi, sarà l'ufficiale in servizio a raccogliere tutte le informazioni utili e descrivere minuziosamente il fatto in un verbale firmato dal denunciante o da un suo procuratore.

Una volta raccolta la **denuncia**, qualora si tratta di oggetti censibili, quali quelli targati, immatricolati o aventi numero di telaio, l'ufficiale è tenuto all'inserimento dei dati riguardanti l'oggetto di furto all'interno del terminale delle Forze di polizia: un sistema informatizzato grazie al quale vengono ricercati i corpi di reato. Il

sistema informatizzato è integrato con lo **SDI**, ossia il sistema d'indagine delle Forze di Polizia centralizzato a livello del Dipartimento Centrale di Pubblica Sicurezza (CED SDI- Centro elaborazione dati sistema d'indagine).

La denuncia raccolta viene inoltrata con pec alla **Procura della Repubblica** per l'avvio del procedimento penale, ma ancora prima della trasmissione, in seguito alla quale poi il pubblico ministero assume la direzione delle indagini, le forze dell'ordine possono porre in essere le prime indagini di polizia: la **polizia giudiziaria**, anche di propria iniziativa, può prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le **fonti di prova** e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale **[3]**. Così, sulla base degli spunti di indagine scaturiti dai dettagli dati dalla persona offesa, le forze di polizia possono compiere una serie di verifiche; ad esempio, se consideriamo l'ipotesi del furto dell'auto, le forze dell'ordine possono andare a verificare di persona il luogo in cui la cosa è stata rubata, se sono presenti nella zona interessata telecamere o lettore targa, etc.

Se l'**oggetto del furto** viene trovato ma in possesso di un'altra persona questa viene arrestata o denunciata a piede libero; se, invece, viene rintracciato in altro luogo, si procederà prima alla raccolta di eventuali tracce sul bene (impronte, sangue) e poi alla restituzione al legittimo proprietario. Sia in un caso che nell'altro, le forze di polizia procederanno alla redazione di una relazione delle **indagini** compiute, da trasmettere successivamente alla Procura della Repubblica.

Denuncia presentata al pm

Quando la denuncia viene presentata direttamente al pubblico ministero (pm), questi delega le relative indagini alla polizia giudiziaria che procederà secondo le modalità già descritte alla raccolta di ogni prova utile. Le indagini servono soprattutto a verificare se la **notizia di reato** è fondata o infondata, infatti, se quanto sostenuto dall'accusa appare infondato il pubblico ministero può optare per l'**archiviazione** del caso.

Più precisamente, il pubblico ministero può disporre l'archiviazione se le prove sono insufficienti o contraddittorie, se non è stata provata la colpevolezza dell'indagato, ma anche quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di **particolare tenuità [4]**. Ad esempio, il furto di

un pomodoro.

Naturalmente, la persona offesa ha interesse a non subire l'**archiviazione**, dalla quale può proteggersi in due modi:

- richiedendo di essere avvisata, in caso di archiviazione, tramite una formula standard contenuta direttamente nell'atto di **denuncia** o di **nomina del difensore**;
- presentando successivamente la richiesta di essere avvisata; in questa seconda ipotesi, se non è sicura dell'avvio del procedimento, ad esempio perché è stato avviato d'ufficio, la persona offesa può incaricare il difensore nominato di presentare apposita **istanza [5]**.

Se la persona offesa ha fatto richiesta di essere avvisata in caso di archiviazione, il pubblico ministero dovrà notificarle l'avviso di deposito della richiesta di archiviazione, al quale la persona offesa potrà fare **opposizione** entro 10 giorni dalla notifica. A questo punto, il pm potrà ricredersi e decidere di esercitare l'azione penale, oppure potrà inviare al giudice per le indagini preliminari (gip) il fascicolo delle indagini, la richiesta di archiviazione e l'opposizione della persona offesa.

Il gip può decidere di sentire le parti (persona offesa, indagato, rispettivi difensore e pubblico ministero) nella sua stanza o in aula (è quella che viene definita udienza in camera di consiglio) per poi decidere se disporre decreto di archiviazione, se ordinare la prosecuzione o **integrazione delle indagini**, o se richiedere al pubblico ministero di formulare l'imputazione (ossia descrivere il fatto di reato commesso dall'indagato) per poi far proseguire il procedimento penale.

Se il **giudice per le indagini preliminari** dispone l'archiviazione, la parte offesa può presentare ricorso per Cassazione (ad esempio se non è stata sentita in camera di consiglio quando richiesto o se non è stata avvisata tempestivamente), ma può anche chiedere al pubblico ministero di riaprire le indagini.

Cosa succede se il pubblico ministero decide di non archiviare la causa?

Se il pubblico ministero non decide di archiviare la causa, ma di **esercitare l'azione penale**, deve notificare apposito avviso all'indagato, conosciuto come

avviso di conclusione delle indagini preliminari [6] in seguito al quale il colpevole potrà consultare il fascicolo delle indagini preliminari, conoscere le prove a suo carico, depositare memorie e prove a suo discarico, chiedere di essere interrogato.

Per i reati minori, il pubblico ministero citerà direttamente in giudizio il colpevole, mentre negli altri casi trasmetterà una richiesta di **rinvio a giudizio** al giudice per le indagini preliminari.

Avviato il procedimento penale, la persona offesa può costituirsi parte civile per il tramite del legale nominato. La **costituzione di parte civile**, non è altro che un atto scritto dal difensore con particolari modalità e contenuti, quali le generalità della persona offesa che si costituisce parte civile, le generalità del difensore e la tipologia di procura rilasciata; le generalità dell'imputato, la spiegazione delle ragioni che legittimano le richieste della parte civile, etc. Quando la persona offesa si costituisce parte civile gode di una serie di diritti e facoltà, primi fra tutti, quello di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del reato (si pensi a chi ha subito il furto dell'auto e gli viene restituita con evidenti danni, quali graffi, ruote bucate o specchietto rotto).

Note

[1] Art.624 cod. pen.

[2] Art.624 bis cod. pen.

[3] Art.55 cod. proc. pen.

[4] Art.131 bis cod. proc. pen.

[5] Art. 335 cod. proc. pen.

[6] Art. 415 bis cod. proc. pen.